

CONTRIBUTI IN MARGINE AL PROGETTO CODEX

Elisabetta Caldelli

QUANDO IL COPISTA PARLA DI SÉ:
UNA TESTIMONIANZA LUCCHESE
DI FINE TRECENTO*

Ego Iohannes filius ser Nicolai Cynacchi de Luca utriusque iuris, videlicet canonici et civili, minimus inter doctores totum hoc presens volumen a principio usque ad finem inclusive et quicquid continetur in eo duxi modis omnibus conscribendum, signandum, notandum, appostillandum, paragrafandum, capitulandum, rubricandum, miniandum ac etiam pingendum et conclusive omnia alia faciendum que in toto hoc presenti volumine, conniventibus oculis, sunt inserta. Hunc enim librum in modum voluminis statutorum incepti scribere in kalendis iulii sub annis nativitatis nostri domini Iesu Christi millessimo trecentesimo nonagesimo indictione tertiadecima et temporum subcessive et continue complere usque ad finem de mense in mensem ac etiam de die in diem, omnibus festivitatis solempnibus sincopatis. Quem quidem librum complevi et ad finem perduxi in fine kalendarum decembris eiusdem anni antedicti ac etiam prelibati et indictionis quattredecime. Sic enim, omnibus computatis, tempus sex mensium continuorum. In hoc toto presenti volumine est completum ac etiam hic expensum. Tempore enim quo presens volumen incepti scribere et omnia alia hic contenta facere eram etatis annorum viginti quatuor et quatuor mensium. In hoc enim presenti volumine continentur quinquaginta octo quinterni et quattrocetum XXI carte. Et primum volumen statutorum Lucani communis quod quidem in quatuor libros principales principaliter est divisum. Primus enim liber continet in se sexagintaquatuor capitula et totidem rubricas. Secundus liber continet in se centum quadragintaquinque capitula et totidem rubricas. Tertius liber continet in se centum decem et octo capitula et totidem rubricas. In hoc advertas quia inter hos tres libros principales precedentes et quartum librum principalem statutorum Lucani communis sunt inserta statuta novissima. Liber enim statutorum novissimorum continet in se quadraginta et unum capitula et totidem rubricas. Postmodum sequitur liber additionum ad statuta novissima qui quidem continet in se duo-

* Desidero rivolgere un ringraziamento speciale a Marco Palma e a Marilena Maniaci, che hanno con pazienza rivisto il mio lavoro e a Francesca Pasut, per gli utili consigli e i preziosi suggerimenti di carattere storico-artistico che ha voluto generosamente fornirmi.

decim capitula et totidem rubricas. Quartus liber continet in se centum nonaginta octo capitula et totidem rubricas. Liber curie nove iustitiae continet in se decem et octo capitula et totidem rubricas. Liber curie executorum continet in se viginti octo capitula et totidem rubricas. Liber statutorum domini Simdiei (sic) continet in se quadragintasex capitula et totidem rubricas. Liber statutorum iudicis appellationum continet in se triginta duo capitula et totidem rubricas. Liber vero ultimus [...] liber reformationum continet in se quindecim capitula et totidem rubricas. Sunt ergo isti libri in numero in hoc presenti volumine omnibus computatis undecim. Rubricae vero omnium istorum undecim librorum in hoc uno presenti volumine contentorum ac etiam [...] rubricarum capitula sunt in numero septingenta et decem et septem capitula et totidem rubricae. Habes hic ergo primo numerum mensium etatis quinter[...] cartarum capitulorum et rubricarum ac etiam librorum omnium in hoc toto presenti volumine contentorum. Iohannes Cynacchi de Luca iuris utriusque minimus doctor (f. 416r-v = CCCCXIr-v).

Di fronte ad una sottoscrizione di tale mole, tanto da occupare una pagina e mezza del ms. della Biblioteca statale di Lucca 386^I, contenente gli statuti del Comune del 1372, credo si impongano alcune considerazioni. Non è comune, infatti, imbattersi per tutto il corso del Medioevo in una sottoscrizione tanto lunga e tanto articolata, dalla quale veniamo a conoscere molti particolari relativi sia al copista sia ai modi e ai tempi del suo operare. Quanto noi sappiamo intorno ai copisti, intesi qui nell'accezione più vasta del termine, ci viene principalmente da quanto essi stessi sono disposti a dirci nelle sottoscrizioni che, non in modo sistematico, chiudono i codici². Tuttavia, nella gran parte dei casi essi si dimostrano, almeno nel mondo latino, piuttosto parchi nel numero e nella qualità delle informazioni, limitandosi a fare riferimento alla loro patria d'origine o alla loro famiglia (tramite il cognome o il patronimico) o alla loro condizione sociale oppure al committente per il quale hanno lavorato; più raramente ricordano l'età in cui hanno trascritto il testo, il tempo impiegato per trascriverlo, eventi o fatti che hanno colpito la loro immaginazione o che hanno

1. L. Del Prete, *Repertorio generale dei manoscritti della Pubblica Biblioteca di Lucca* (manoscritto), I.1, Lucca 1877 f. 62v, lo dice semplicemente copiato nel 1390 da Giovanni del fu Nicolao Cynanti (sic). A. Mancini, *Index codicum Latinorum bibliothecae publicae Lucensis*, Firenze 1900 (già pubblicato in *Studi italiani di filologia classica* 8 (1900), pp. 115-318) non lo descrive. Non mi risultano studi di alcun tipo sul codice.

2. Vd. L. Reynhout, *Formules latines de colophons*, I-II, Turnhout 2006 (*Bibliologia*, 25), che concentra la sua attenzione su alcune espressioni formulari dei colofoni. Si veda anche E. Overgaauw, *Les copistes vus par eux-mêmes: l'exemple des copistes néerlandais en Italie*, in *Le statut du scribe au Moyen Âge. Actes du XIIe colloque scientifique du Comité international de paléographie latine* (Cluny, 17-20 juillet 1998), réunis par M. C. Hubert, E. Poulle, M. H. Smith, Paris 2000, pp. 325-332.

inciso sulla loro vita. È soprattutto molto difficile che tutti questi dati trovino accoglienza in una singola sottoscrizione ed è proprio questo uno dei motivi che ha destato la mia curiosità per il *colophon* di *Iohannes Cynacchi*: procederei dunque, per prima cosa, ad un suo esame dettagliato, prima di illustrare il codice cui fa riferimento.

Per quanto riguarda il copista, *Iohannes Cynacchi* si dice, per prima cosa, nativo di Lucca, dove è da presumere che operi: infatti, nelle numerose ma brevi sottoscrizioni che scandiscono il testo³, egli non esplicita mai la data topica, ma, trattandosi degli Statuti di Lucca, è assai probabile che li abbia copiati in città o comunque nel suo contado. L'insistenza con la quale ribadisce la propria origine lucchese sembra essere l'indice di un forte orgoglio campanilistico e forse, anche, della piena consapevolezza di possedere la competenza specifica per occuparsi delle norme che avrebbero dovuto regolare la vita del Comune. D'altro canto egli era nella condizione giuridica ottimale per occuparsi di questioni di diritto, dal momento che si definisce *doctor in utroque*, cioè laureato in diritto civile e canonico; senza contare che suo padre, ser *Nicolaus Cynacchi*, ricordato all'inizio della sottoscrizione, fu un notaio lucchese⁴. Certamente il titolo dottorale doveva essere stato da poco conseguito, vista la ancora giovane età del copista che, com'egli puntualmente precisa, nel momento in cui aveva cominciato a trascrivere il codice (1 luglio 1390) aveva 24 anni e 4 mesi.

Assai interessante risulta essere anche il rapporto, esplicitato dalla sottoscrizione, tra il copista e la sua opera. Egli infatti non si limita a dichiarare di aver copiato il codice, servendosi, secondo la prassi più diffusa nelle sottoscrizioni, di un solo verbo, come *scripsit*, *exemplavit*, *exaravit* o simili, ma si lancia in un minuzioso elenco delle attività da lui svolte: oltre ad averlo, ovviamente, trascritto (*conscribere*⁵), *Iohannes* lo ha firmato in tutte

3. Il copista si sottoscrive, con la formula *Iohannes Cynacchi de Luca iuris utriusque minimus doctor*, ai ff.: 5v, 9v, 45v, 58r, 110v, 120v, 199v, 203v, 224v, 228v, 236r, 252v, 327v, 329v, 337r, 346v, 357v, 362v, 385v, 388r, 402r, 407r, 415v. Queste sottoscrizioni si trovano solitamente al termine di ciascuna *tabula* e al termine di ciascun libro dello Statuto.

4. Vd. C. Ferri, *L'Archivio dei Notari di Lucca. Spoglio degli atti relativi a comunità, contrade e bracci di Lucca, ospedali, conventi, monasteri e chiese dal 1245 al 1499*, Lucca 1991, pp. 61, 77, 82, 87, 102, 106, 112. Non è stato possibile, al contrario, trovare notizie d'archivio su *Iohannes Cynacchi*: delle ricerche, all'interno dell'Archivio di Stato di Lucca, ringrazio molto la dott.ssa Busti.

5. Qui nel significato di mettere per iscritto (vd. O. Guyotjeannin, *Le vocabulaire de la diplomatique en latin médiéval*, in *Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen âge*. Actes de la table ronde, Paris 24-26 septembre 1987, édités par O. Weijers, Turnhout 1989 (*Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge*, 2), pp. 120-134 (p. 126), piuttosto che in quello di sottoscrivere (vd. J. F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, Leiden 1954, p. 252).

le sue parti (*signare*⁶), per autenticarlo, lo ha provveduto di note esplicative di commento⁷ (*appostillare*), lo ha suddiviso in paragrafi (*paragrafare*⁸), ha fatto precedere ciascun libro dall'indice dei *capitula* (*capitulare*⁹), lo ha infine rubricato, miniato e dipinto. Sul significato degli ultimi tre termini torneremo distesamente più avanti, dal momento che uno degli aspetti più interessanti, e al tempo stesso sconcertanti, di questo codice è, a mio avviso, proprio la scelta, la dislocazione e la qualità dell'apparato illustrativo. Per fare tutto ciò *Iohannes* afferma di aver lavorato continuativamente per sei mesi, dal primo di luglio al primo di dicembre del 1390, per un totale da lui valutato in 58 quinterni, pari a 421 fogli: in realtà, i mesi di lavoro effettivo sono stati solo cinque; i fascicoli, 58 come dichiarato, sono prevalentemente quaterni¹⁰ e sono stati numerati dalla mano del Cynacchi, a numeri romani, II-CCCCXIX. Se si considera il numero dei fogli realmente scritti (cioè 416, cui vanno sottratti i 46 fogli bianchi all'interno del testo) e si divide la cifra per i 130 giorni lavorativi di cui si compongono i cinque mesi sopra ricordati¹¹, si ottiene una media di lavoro giornaliera pari a 2,84, una media pressappoco in linea a quella calcolata per i tempi di

6. È probabile che con funzione pleonastica *Iohannes* abbia utilizzato il verbo che segue, *notare*, nel senso di *subscribere* (vd. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Parisiis 1842, V, p. 611). Ricordo tuttavia che il verbo *notare* ha anche il significato di *apporre note musicali* (vd. Niermayer, *Lexicon minus* cit. nota 5, p. 721), come si evince, ad esempio, dalla sottoscrizione di *Iacobellus Mariolus de Salerno* nel ms. Malibu, Paul Getty Museum, Ludwig VI.1: *Ego Iacobellus dictus Mariolus de Salerno hunc librum scripsi, notavi et miniavi. Fuit primum opus manuum mearum*. In questo caso *notare* rimanda senz'altro alle note musicali, dal momento che si tratta di un antifonario (il codice è segnalato da J. J. G. Alexander, *Medieval Illuminators and their Methods of Work*, New Haven-London 1992, p. 156 nota 142).

7. Alcune note, particolarmente lunghe, sono state firmate alla fine dallo stesso *Iohannes*, segno che si tratta di suoi personali commenti al testo (vd. ad esempio i ff. 220v, 267r, 292v). Ad ogni modo, in questo caso, il termine *postilla* non è stato usato nel senso di commento al testo biblico: vd. M. Teeuwen, *The Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages*, Turnhout 2003 (CIVICIMA. *Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge*, 10), pp. 307-308.

8. Scritto con la *f* in luogo del *ph*.

9. Credo vada inteso in questo modo il termine *capitulare*, piuttosto che nel senso di suddividere per capitoli (vd. Du Cange, *Glossarium*, II, p. 139: *scriptum capitulis distinctum*), dal momento che lo Statuto stesso era organizzato fin dall'origine in questo modo.

10. È probabile che in questo caso *Iohannes* usi il termine *quinternus* come sinonimo di fascicolo. Sulla questione vd. L. J. Bataillon, *Exemplar, pecia, quaternus*, in *Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen âge*. Actes de la table ronde, Paris 24-26 septembre 1987, édités par O. Weijers, Turnhout 1989 (*Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge*, 2), pp. 208-211.

11. I cinque mesi sopra ricordati sono costituiti in tutto di 153 giorni, cui però bisogna sottrarre almeno 22 domeniche e la festa di Ognissanti, dal momento che *Iohannes* dichiara di aver lavorato indefessamente *de mense in mensem ac etiam de die in diem, omnibus festivitibus solemnibus sincopatis*, cioè escluse le festività solenni.

copia degli scribi medievali¹². In realtà, la media giornaliera dovrebbe aumentare, anche se è impossibile calcolarla, se si considera che nei cinque mesi *Iohannes* non si è limitato alla sola trascrizione del testo, ma anche alla rifinitura di ogni sua altra parte.

Urge, a questo punto, confrontare le parole del *doctor utriusque iuris* Giovanni Cynacchi con il manoscritto da lui interamente confezionato, dal momento che una sottoscrizione così solenne, dalla quale traspira un orgoglio non celato per il lavoro svolto, farebbe pensare ad un prodotto di alta fattura. La realtà è però tutt'altra.

Come si è detto, il ms. 386 contiene gli Statuti di Lucca del 1372, quelli cioè emessi dal Comune dopo la sua recuperata libertà dal giogo pisano¹³ e sembra sia stato realizzato per scopi personali, come si può evincere dalla parte finale del prologo (f. 5r-v), dove *Iohannes* mette in relazione la propria fatica con la quotidiana attività di giurista svolta a favore della comunità¹⁴. D'altro canto, ad avvalorare l'ipotesi che il codice non fosse stato commissionato dall'esterno vi sarebbero due prove *ex silentio*, e cioè il fatto che nella sottoscrizione non se ne faccia riferimento e che sulla pagina iniziale non siano presenti stemmi riconducibili al Comune o ad uno dei suoi organi o ad una famiglia lucchese insignita in quel momento di un qualche incarico pubblico. Ciò non vuol dire che la copia non fosse autentica, dal punto di vista legale, come le numerose sottoscrizioni e la parte «ricognitiva» del *colophon* finale (la minuziosa elencazione delle parti di cui si compone lo Sta-

12. Sulla questione vd. J. P. Gumbert, *The Speed of Scribes*, in *Scribi e colofoni: le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa*. Atti del Seminario di Erice (X Colloquio del Comité international de paléographie latine, 23-28 ottobre 1993), a cura di E. Condello e G. De Gregorio, Spoleto 1995, pp. 57-69. Sulla problematicità con cui bisogna, in ogni caso, accogliere questo tipo di valutazioni temporali si veda M. Maniaci, *Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente*, Roma 2002, pp. 132-134.

13. Si veda Ch. Meek, *Lucca 1369-1400. Politics and Society in an Early Renaissance City-State*, Oxford 1978, soprattutto le pp. 7-16.

14. Questo il testo: *Ego Iohannes filius ser Nicolai Cynacchi de Luca utriusque iuris minimus doctor ad hoc ut non tam laboriose possim et valeam advocare clientulisque meis humiliter subvenire ceterosque amicos et ad me in totum gravaminibus venientes, non discedendo a tramite meis auxiliari, defendere et gubernare et ad hoc ut sanius valeam secundum formam statutorum consulendo decidere. Cupiens et affectans toto corde et tota mente qua possum ipsa statuta viriliter observare et non observantibus ut observent mitissime suadere presentia infrascripta statuta duxi modis omnibus conscribenda ac etiam exemplanda videlicet primo statuta communis generaliter alloquendo que quidem in quatuor libros principaliter dividuntur; secundo statuta novissima cum quibusdam additionibus que quidem libro tertio volui applicare; tertio statuta curie nove iustitie; quarto libro modis omnibus applicanda; quarto statuta curie executorum, quarto etiam libro breviter annectenda; quinto statuta domini sindici in volumine isto breviter inserenda; sexto et ultimo statuta iudicis appellationem. In hoc presenti volumine conscribenda rogans humiliter creatorem et sua dulcissima pietate dignetur michi condonare*

tuto) farebbero pensare. Dunque non è improbabile che *Iohannes* avesse allestito una copia autentica dello Statuto per servirsene nella sue mansioni di carattere legale, che cercheremo di chiarire meglio in seguito.

Il codice, interamente cartaceo, è di notevole consistenza: 420 fogli numerati correttamente dalla mano del copista a cifre romane. Meno corretta la cartulazione moderna¹⁵, a matita, che commette un errore, un salto da f. 341 a f. 345 e che conta pertanto 425 fogli, anche perché ingloba una delle due carte di guardia anteriori. Come si è già detto, il codice si compone prevalentemente di quaternioni¹⁶, intervallati da binioni (o più raramente da ternioni), che *Iohannes* utilizza per inserire le *tabulae* con l'elenco dei capitoli di ciascun libro. I fascicoli sono ordinati tramite richiami orizzontali, posti al centro del margine inferiore del *verso* dell'ultimo foglio e sono sempre presenti, anche quando il foglio è bianco, evidenziati da linee ondulate che si dispongono a raggiera intorno al richiamo. Numerosi sono i fogli bianchi¹⁷, concentrati alla fine di ciascun libro e delle relative *tabulae* e lasciati verosimilmente per le ulteriori aggiunte al testo degli Statuti. Quanto alle dimensioni, il codice è di formato medio/grande (mm 290 × 215), con ampi margini bianchi intorno allo specchio rigato¹⁸, piuttosto ordinato, sebbene manchi la rigatura o almeno una rigatura visibile ad occhio nudo. Il numero delle linee di scrittura per pagina è di conseguenza fortemente variabile, anche perché ogni disposizione statutaria è preceduta e seguita da uno spazio. Per quanto riguarda la scrittura, *Iohannes Cynacchi* mostra di saper dominare una minuscola cancelleresca molto elegante e chiara, ma eseguita in modo veloce e spedito, con numerose abbreviazioni.

Il discorso più ampio, però, lo merita senz'altro l'apparato decorativo. Se infatti si dà come scontata l'ipotesi secondo la quale *Iohannes* avrebbe copiato il testo per se stesso, stupisce che egli abbia poi voluto approfondire

taliter hiis statutis presentibus perfui et sibi primo vero eius matri dulcissime Virgini gloriose necnon beate Katherine virgini et martyri advocate mee gratum possim et valeam impendere famulatum. Tertio et ultimo ut possim et valeam non solum meis compatriotis sed etiam forensibus volentibus horum statutorum tegi mimimine humilissime complacere. Finis problemii. Iohannes Cynacchi de Luca iuris utriusque doctor.

15. Nonostante la scorrettezza, ogni indicazione viene qui fornita facendo riferimento alla cartulazione moderna.

16. La composizione fascicolare è la seguente: 1⁴, 2-3⁸, 4⁶, 5-26⁸, 27⁴, 28-29⁸, 30-31⁴, 32-43⁸, 44⁴, 45⁸, 46⁴, 47⁸, 48-49⁴, 50⁸, 51⁶, 52⁸, 53⁴, 54-55⁸, 56⁴, 57-58⁸.

17. I ff. bianchi sono: 46r-51v, 59r-v, 111r-115v, 121v-123v, 206v, 225r-227v, 229r-231v, 236v-239v, 253r-255v, 330r-331v, 337r-339v, 347r-v, 358v-359v, 363r-v, 388v-389v, 403v-405v, 407v-409v, 417r-425v.

18. Il testo è disposto a piena pagina.

tante energie nel decorarlo, tanto da lasciarne memoria scritta anche nella sottoscrizione¹⁹. Ma soprattutto: in cosa è consistita l'attività del *rubricare*, *miniare ac etiam pingere*? Per prima cosa, il testo è scandito e ritmato dalle numerosissime iniziali a penna «filigranate», colorate di rosso e di giallo, che introducono ogni nuova norma. Ho inserito l'aggettivo «filigranate» tra virgolette, perché il tipo di filigranatura che orna le iniziali è del tutto insolito: il contorno della lettere, solitamente E od S maiuscole di tipo gotico, è infatti evidenziato da un motivo a cerchietti riservati con al centro un puntino, che sembra costituire l'elemento base della decorazione. Questo motivo, che potremmo definire «a smerlo», si prolunga poi in uno o più cerchi che si attaccano alle curve della lettera: verso l'esterno, inoltre, filettature ondulate disposte a raggiera e intercalate da pallini completano l'effetto circolare della decorazione. Ma non è tutto: molte lettere proiettano nello spazio circostante, soprattutto verso l'alto, i tratti esterni, arricchiti dall'elemento «a smerlo» o da altri elementi decorativi che li fanno apparire ora come palme ora come code di pavone ora come rami piegati dal peso dei loro frutti. L'effetto complessivo è quello di iniziali filigranate di gusto barocco, in cui il decorativismo, spinto talora all'eccesso, sovrasta l'eminente funzionalità di marcare l'inizio del *capitulum*. I medesimi colori, rosso e giallo, vengono altresì utilizzati per evidenziare le maiuscole all'interno del testo e i titoli correnti, anch'essi appesantiti da filettature, *bullae* e pallini, mentre i segni di paragrafo sono in rosso.

Lo sforzo per la realizzazione di tutto questo apparato deve essere stato senz'altro notevole, ma forse non basterebbe a giustificare i tre verbi, *rubricare*, *miniare*, *pingere*, se non venissero ad aggiungersi numerose illustrazioni sui margini del codice. Il fatto stesso che *Iohannes* non abbia predisposto uno spazio apposito per le illustrazioni, relegandole nei margini, potrebbe far sorgere il sospetto che i disegni, così come era frequente nei registri e nei volumi di carattere documentario, siano stati aggiunti in un secondo momento. Di fatto, la presenza di didascalie che illustrano i vari disegni, tutte di mano del Cynacchi, fanno pensare che questi siano stati concepiti contemporaneamente alla trascrizione del testo; e d'altro canto, i

19. Il fatto che l'attività di scriba e quella di miniatore fossero assommate in una sola persona non costituisce un caso particolarmente insolito, soprattutto per quanto riguarda la stesura degli Statuti, spesso realizzati, a partire dal '200, da notai che, per contratto, si configuravano come scribi, miniatori e legatori (vd. G. Orofino, *Decorazione e miniatura del libro comunale: Siena e Pisa*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 [Atti della società ligure di storia patria, n. s., 29], pp. 465-505 (pp. 474-475).

termini *miniare ac etiam pingere* si accordano assai bene con queste illustrazioni, spesso toccate da pallidi tocchi di colore. È tuttavia probabile che lo stesso *Iohannes* abbia deciso solo in corso d'opera di aggiungere, per finalità cui accenneremo, le illustrazioni, dal momento che non ha pensato di solennizzare adeguatamente, come è assai comune negli Statuti, la pagina iniziale, che è del tutto priva di decorazione.

La presenza di immagini che fanno da corredo ad un testo statutario costituisce un fenomeno largamente attestato, dal momento che i Comuni facevano a gara nel farsi allestire, spesso da artisti celebri, Statuti degni di essere mostrati al pubblico, a onore e decoro della comunità che li aveva prodotti. I numerosi studi dedicati a questo argomento²⁰ hanno messo soprattutto in rilievo il forte nesso tra le immagini e il testo: a questo proposito, per rimanere in ambiente lucchese, si confronti il ms. dell'Archivio di Stato di Lucca, *Statuti del Comune di Lucca* n. 6, scritto intorno al 1413²¹ e contenente anch'esso gli Statuti del 1372. Quest'ultimo, che si può definire un codice d'apparato, si apre, a f. 1r, con una pagina riccamente ornata da una cornice a larghe foglie e da un'iniziale nella quale è raffigurato, insieme con il toro, suo simbolo, s. Luca, richiamo evidente all'omonimo nome latino della città i cui Statuti venivano così sontuosamente tramandati. In generale, come appunto nel caso appena citato, l'immagine è contenuta in appositi spazi, l'iniziale in primo luogo o anche un riquadro, dotato o meno di cornice, in testa al libro o ai singoli libri. Non è però questo il caso del nostro Statuto, nel quale le vignette si dispongono, come si è detto, nei margini con intento eminentemente illustrativo, forse talora di monito, sebbene non possiamo escludere che il *Cynacchi* vi attribuisse talvolta una valenza mnemotecnica. Queste immagini, di livello esecutivo molto basso, prossimo ai disegni infantili, sono di un gusto popolaresco che predilige il linguaggio elementare, esplicito, con una forte inclinazione al truculento e all'orrido, forse perché si concentrano soprattutto nel II

20. Si veda, tra gli altri, *Carte che ridono. Immagini di vita politica, sociale ed economica nei documenti miniati e decorati dell'Archivio di Stato di Perugia. Secoli XIII-XVIII*, Roma 1987; G. Orofino, *Decorazione e miniatura* cit. (nota 19), pp. 465-505; B. Klange Addabbo, *Illustrazioni in alcuni «statuti» dello stato senese*, in «Rivista di storia della miniatura» 1-2 (1996-1997), pp. 187-194; *Haec sunt statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. Medica, Modena 1999.

21. Su questo Statuto, membr., di ff. 179, vd. M. Paoli, *Inedite miniature italiane del Medioevo conservate a Lucca*, «La Bibliofilia» 82 (1980), pp. 193-217 (pp. 212-217); M. Paoli, *I codici*, in *Giovanni Sercambi e il suo tempo*. Catalogo della mostra, Lucca, 30 novembre 1991, [Lucca] 1991, pp. 193-240; pp. 238-240 e M. Bollati in *Sumptuosa tabula picta. Pittori a Lucca tra gotico e rinascimento*. Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, 28 marzo-5 luglio 1998, a cura di M. T. Filieri, Livorno 1998, pp. 222-223 nr. 21. Mi risultano altri due mss., entrambi cartacei, contenenti lo Statuto del

libro, quello dedicato al diritto penale, dove sono richiamate visivamente le pene inflitte per i delitti più comuni²². La carrellata degli orrori comincia a f. 74r, dove compare, nel margine interno, una testa mozzata da una spada, accompagnata dall'iscrizione *homicida*: l'immagine fa diretto riferimento alla rubrica *De pena facientis homicidium*. Ancora alla pena comminata agli omicidi è legata l'illustrazione a f. 75r, nel margine inferiore²³ [tav. 1]: su un carro trainato da un bue, un uomo sanguinante legato ad un palo ha dinanzi a sé un sacerdote rivestito di un manto fino ai piedi e con una croce in mano. Alle sue spalle un aguzzino accucciato guarda verso il fuoco dove si stanno arroventando le tenaglie, mentre un altro conduce il carro: sopra la testa del condannato la scritta, evidenziata dal segno di paragrafo, *assassinus*. L'immagine fa da corredo alla rubrica relativa²⁴ ma, in ogni caso, *Iohannes* deve aver ritratto un'immagine a lui molto familiare e che dovette essere tristemente nota in Europa per tutto il Basso Medioevo e ancora almeno fino al XVII secolo: quello del supplizio destinato a chi si era macchiato di delitti particolarmente gravi e che prevedeva che la vittima, prima di essere condotta al luogo dell'esecuzione capitale (in questo caso, per impiccagione), venisse portata per la città su di un carro e «attanagliata» da tenaglie roventi. La medesima immagine la troviamo rappresentata anche nel ms. dell'Archivio di Stato di Lucca 107 contenente la Cronaca del Sercambi, codice pressoché coevo al nostro²⁵: qui, però, pur rimanendo nell'ambito di un'illustrazione di stampo realistico, ci confrontiamo comunque con un abile «visualizzatore» del testo volgare²⁶ (che fosse o meno il Sercambi stesso), che nulla ha da spartire con l'improvvisato

1372, Archivio di Stato di Lucca, *Statuti del Comune di Lucca* nn. 7-8: essi tuttavia conservano solo parti dello Statuto (contengono probabilmente lavori preparatori) e non sono né decorati né illustrati.

22. Un'interessante raccolta di immagini raffiguranti la «liturgia» delle pene capitali durante l'*ancième regime* è offerta da L. Puppi, *Lo splendore dei supplizi. Liturgia delle esecuzioni capitali e iconografia del martirio nell'arte europea dal XII al XIX secolo*, Milano 1990.

23. Nello stesso foglio, nel margine interno, è raffigurata la pena inflitta ai procuratori di ferite: dalla mano, staccata dal braccio con una spada, fuoriesce un profluvio di sangue.

24. *De pena illius qui fecerit vel fieri fecerit homicidium de aliquo pretio dato vel promisso*.

25. Vd. *Le Croniche di Giovanni Sercambi lucchese pubblicate sui manoscritti originali*, a cura di S. Bongi, I, Lucca 1892 (*Fonti per la storia d'Italia*, 19), pp. XXVIII-XXXII e Giovanni Sercambi, *Le illustrazioni delle Croniche nel codice Lucchese*, coi commenti storico e artistico di O. Banti e M. L. Testi Cristiani, Genova [1978] (*Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti. Studi e testi*, 10), cap. CCLXXXIV: *Chome alcuni funno giustitiati d'atanagliare e d'impiccare per Pallaroso*. Sul ms. si veda inoltre Paoli, *I codici* cit. (nota 21), pp. 206-211 e Bollati in *Sumptuosa tabula picta* cit. (nota 21), pp. 224-226 n. 22.

26. Su questo concetto vd. C. Ciociola, *Scrittura per l'arte, arte per la scrittura*, in *Storia della letteratura italiana*, diretta da E. Malato. II. *Il Trecento*, Roma 1995, pp. 568-577.

Iohannes, digiuno non solo di ogni cognizione prospettica (il piano del carro è inclinato, mentre le figure sono schiacciate sullo sfondo), ma anche del senso delle proporzioni (i due aguzzini seduti, più piccoli rispetto alle due figure stanti). Vistosa sproporzione è ancora quella che caratterizza l'immagine presente nel margine esterno di f. 74v, dove un equino, non meglio caratterizzato, risulta di dimensioni inferiori a quelle dell'uomo attaccato alla sua coda: vi si trova rappresentata la pena destinata all'*interfector civis*²⁷, ossia a colui che, straniero, uccideva un cittadino lucchese, che consisteva nell'impiccagione, preceduta dall'infamante rito del trascinamento del reo per la città attaccato alla coda di un mulo o di un asino. La medesima immagine la ritroviamo a f. 77r, margine esterno, a commento della punizione inferta ai malandrini, in altri termini, ai predoni da strada²⁸: anche questi, prima di essere impiccati, dovevano essere condotti per le vie di Lucca legati alla coda di un asino o di un mulo. Proseguendo in questa rassegna da Grand Guignol, a f. 76r è raffigurata, nel margine inferiore, la pena per gli avvelenatori²⁹ [tav. 2]. Il *venenator* viene decapitato tramite una rudimentale forma di ghigliottina³⁰: da notare l'attenzione prestata al sangue che fuoriesce copioso dalla testa mozzata e dal collo. A f. 76v [tav. 3] sono raffigurate due diverse pene relative a due diversi crimini: nel margine esterno è rappresentata la pena destinata al *maliosus* legato nudo ad un palo e dato alle fiamme³¹, mentre nel margine inferiore appare il *latro* impiccato: da notare, in quest'ultimo caso, l'inverosimiglianza della corda priva di tensione sotto il peso del corpo dell'impiccato³². Gli incendiari (vd. f. 77v) che appiccano il fuoco a luoghi abitati (case, capanne ecc.) sono puniti in due modi diversi: se il fuoco ha devastato i soli beni materiali la pena prevede la decapitazione, illustrata sul margine superiore dove, intor-

27. *De pena foretani seu forensis interficientis civem Lucanum.*

28. *De pena malandrinatorum et invadentium vias et stratas et derobbantium super eis.*

29. La rubrica relativa dichiara: *De pena dantis seu dari facientis alicui persone venenum.*

30. Anche questo strumento di morte è riprodotto più volte nelle *Croniche* del Sercambi: vd., ad es., capp. CCXLI e DCLXXII. Esso consisteva in una lama, a forma di ascia, sostenuta alle due estremità da due assi verticali: con un mazzuolo il carnefice colpiva la lama, sotto alla quale veniva posto il collo del reo. Si veda anche il *Martirio di San Giacomo* riprodotto in Puppi, *Splendore dei supplizi* cit. (nota 22) p. 57 fig. 58.

31. La rubrica recita: *De pena facientis malias vel factura.* Le ultime due righe del capitolo sono state forse aggiunte in un secondo momento e prevedono, a scelta dei giudici, due tipi diversi di pena, il rogo o la decapitazione: *Si autem persona maleficiata moriatur maleficians capite premiatur vel flammis exustionibus concrematur.*

32. Si confronti l'immagine dell'impiccato (*Augustino Vivori*) nelle *Chroniche* del Sercambi, cap. CCV.

no alla testa spiccata dal busto tramite una spada, si dispone, a mo' di aureola, la dicitura *incendiarius domorum*; se invece nel fuoco hanno trovato la morte anche esseri umani la pena è il rogo, come si vede nel margine esterno dove il corpo del reo appare deposto su un letto di fiamme, sormontato dalla scritta *incendiarius personarum*. Un capitolo a parte è dedicato a coloro che appiccano il fuoco a boschi o a campi (f. 78r)³³ [tav. 4]: in questo caso, in presenza di morti o di danni ad abitazioni, l'incendiario è condannato alla decapitazione, come si vede nel margine esterno, dove si ripete un'immagine analoga a quella di f. 77v, la testa staccata dal corpo (quest'ultimo sempre con le mani legate sul davanti), la spada nel mezzo, gli schizzi di sangue. Al di sotto di questa immagine, sullo stesso margine, è raffigurata la punizione destinata ai sodomiti³⁴, il rogo: il malcapitato appare legato ad un palo e circondato da lingue di fuoco, con al di sopra la scritta *subdomita*³⁵. Un'immagine praticamente identica a questa la ritroviamo anche a f. 89v, margine esterno, per illustrare la pena dei falsificatori di moneta. La galleria degli orrori viene infine completata da mani mozzate (per i falsi testimoni a f. 90r e per i notai falsificatori di documenti a f. 90v)³⁶, lingue tagliate (per coloro che avessero contraffatto la propria identità attribuendosene un'altra, vd. f. 91v), piedi amputati (per i sobillatori, vd. f. 82v). Non mancano comunque immagini più rassicuranti. Ad esempio a f. 92v, nel margine esterno, sono raffigurate tavole da gioco, su cui sono messi in evidenza i dadi, mani che tengono una palla, bicchieri e una brocca. Queste immagini fanno da corredo illustrativo alla rubrica *De pena ludentium*: in questo caso il nostro copista ha trovato particolarmente stimolante evocare i giochi proibiti dal Comune e il contesto nel quale essi venivano solitamente praticati, le taverne³⁷. Anche in questo caso, salta agli occhi l'assenza totale di ogni ricerca prospettica, per cui il piano del

33. *De pena mictentis ignem in silva, bosco vel alio loco laborato vel non laborato rubrica.*

34. *De hereticis et paterinis et sodomitis et de pena eis inserenda* (?). Secondo questo Statuto i soli sodomiti maggiori di diciotto anni erano condannati al fuoco. Quanto agli eretici e ai patarini, la loro sanzione era l'esilio.

35. Nel cap. CXC delle *Croniche* del Sercambi (*Chome fue arso uno sodomito*) si narra un fatto avvenuto nel 1369 che aveva avuto come protagonista il Conservatore del buono e pacifico stato, costretto a mettere a morte il proprio nipote, colto in flagrante dallo stesso imperatore mentre *uzava contro natura*. Nell'immagine che illustra l'episodio è raffigurato appunto un uomo legato ad un palo e avvolto da fiamme: in quest'ultimo caso, però, il reo è raffigurato vestito.

36. Al di sotto della mano tagliata si legge il monito: *Nota tu tabellio.*

37. Sul rapporto tra il gioco d'azzardo e le prescrizioni statutarie vd. A. Degrandi, *Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d'azzardo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma 1993 (*Ludica*, 1), pp. 109-120.

tavolo è visto contemporaneamente dall'alto e da davanti. A f. 106r la citazione, all'interno del testo, delle *publicae meretrices*³⁸ spinge l'illustratore a raffigurare nel margine interno una *meretrix* e nel margine esterno quelle che credo essere delle tinozze, accompagnate dall'iscrizione *stufaiolus*³⁹. A f. 104v, a proposito di un capitolo relativo all'applicazione della pena dell'esilio, abbiamo forse una sorta di autoritratto: entro un pulpito scolpito un uomo barbuto sembra rivolgersi ad un'inesistente platea, porgendo in avanti un'enorme mano, mentre dalla bocca fuoriesce la frase *ego sic consu-lo*. L'uso del pronome personale in prima persona farebbe pensare che *Iohannes Cynacchi* abbia voluto rappresentare se stesso, e non un qualsiasi ufficiale del Comune, nell'atto di esercitare la propria pubblica funzione. Se l'ipotesi è giusta, dobbiamo allora ritenere che anche l'immagine a f. 172v lo rappresenti [tav. 5]: un uomo in lunga veste e copricapo, seduto su uno scanno ricoperto da cuscini e chiuso entro un castello merlato circondato dalla scritta *nunc ego iudex sum ad iudicandum crimina vicanis*. Verremmo dunque ad avere l'anello mancante, l'indicazione dell'attività pubblica svolta dal *Cynacchi* per il Comune, motivo per il quale ha sentito il bisogno di trascrivere lo Statuto e, allo stesso tempo, verremmo ad avere una spiegazione della sua particolare attenzione per i delitti e per la loro repressione: l'essere stato preposto a giudicare i delitti riguardanti il contado di Lucca, gli avrebbe fatto sentire la necessità di realizzare una copia da tenere con sé e da utilizzare nella propria quotidiana attività. Inoltre questo fatto verrebbe ulteriormente avvalorato dalla constatazione che il numero delle illustrazioni negli altri libri in cui si articola lo Statuto è indubbiamente molto ridotto e potremmo dire del tutto estemporaneo. Esaminiamole brevemente⁴⁰.

38. La rubrica riguarda *quando aliqua persona male conditionis et vite non possit stare in civitate Lucana*.

39. Il termine *stufarius* o *stufarolus* sembra indicare, almeno a Roma, il *bagnarius*, cioè il gestore di una *stufa*, termine con il quale si designavano i bagni pubblici (vd. A. Esposito, *Stufe e bagni pubblici a Roma nel Rinascimento*, in *Taverne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento*, Roma 1999 [RR inedita. Saggi, 23], p. 79). In questo caso, però, il termine non sembra designare una persona quanto piuttosto un oggetto, una sorta di vasca con schienale. Ad ogni modo, le stufe, citate anche all'interno della rubrica relativa, erano notoriamente luoghi malfamati e poco frequentabili, a causa della promiscuità tra i due sessi (vd. Ph. Braunstein, *Approcci all'intimità. Sec. XIV-XV*, in *La vita privata dal feudalesimo al Rinascimento*, Bari-Roma 1987, pp. 446-525 (pp. 503-504)).

40. Può essere interessante sottolineare che in questo Statuto non è presente neppure un'immagine di carattere religioso o devozionale, che pure trova largo spazio in codici di carattere laico: vd. A. Gardin, *Presenza di immagini religiose in codici laici*, in *Il codice miniato. Rapporti tra codice, testo e figurazione*. Atti del III congresso di storia della miniatura, a cura di M. Ceccanti e M. C. Castelli, Firenze 1992, pp. 375-385.

La più interessante e, se vogliamo, la più elaborata è senz'altro l'immagine che s'incontra nel margine esterno di f. 192v [tav. 6], incorniciata da una serie di *M* maiuscole di tipo gotico utilizzate per un fine principalmente decorativo, sebbene vogliano anche richiamare la parola *Miserericordia*: vi è raffigurato, a quanto si può dedurre da una nota di lettura sovrapposta⁴¹, un gruppo di *consilarii hospitalis Misericordie*, in lunghe vesti panneggiate che non contribuiscono affatto a dare spessore alle figure, schiacciate sullo sfondo, in un affastellarsi di teste dei personaggi in seconda fila al di sopra di quelli in primo piano, senza alcuna ricerca di profondità. A f. 131v, in corrispondenza della rubrica *quomodo debeat procedi contra debitorem comparentem*, è disegnata, sotto la didascalia *usurarius*, la mano dell'usuraio che si accinge a immergersi in un cofanetto di monete, visibile tra due tende appena scostate, a mo' di sipario, tenute da due grossi anelli a un'asta orizzontale. L'icasticità simbolica dell'immagine certamente non abbisognava, in questo caso, di una resa prospettica per comunicare appieno il proprio significato; tuttavia, colpisce il modo quasi infantile di rappresentare il gruzzolo di monete che fuoriesce, come panna montata, dal cofanetto rappresentato rigorosamente in modo frontale. A volte, come in quest'ultimo caso, il legame tra testo e immagine è molto forte: lo stesso avviene a f. 176v dove, in corrispondenza della rubrica relativa all'elezione degli ambasciatori e ai loro introiti (*de electione nunptiorum et eorum salario et mercede*), è raffigurata la testa, con barba a doppia punta e cappello, del *nunptius*. In altri casi, il legame con il testo è al contrario piuttosto debole e quasi pretestuoso, nel senso che l'immagine non serve da commento o da riassunto al tema della rubrica, ma trae spunto da un qualche elemento, del tutto secondario, citato al suo interno: ad esempio, a f. 87v, accanto alla rubrica riguardante i provvedimenti da prendere contro i comuni del territorio lucchese che non catturassero persone macchiate di delitti contro cittadini lucchesi, è raffigurata una campana, dal momento che, all'interno del testo, si ricorda che, qualora fosse stato perpetrato un delitto, le campane del luogo in cui era avvenuto avrebbero dovuto suonare a stormo. In questo caso, l'illustratore non ha prestato attenzione agli elementi salienti del testo (i *malfactores* o le pene pecuniarie inferte al comune o il comune suburbano stesso), ma si è lasciato ispirare da una norma del tutto secondaria e ben poco evocativa dell'argomento principale della rubrica.

41. In questo caso non c'è didascalia. La nota recita: *Nota quod consilarii hospitalis Misericordie debent quolibet anno videlicet rationem exitus et introitus balnei de Corsena.*

Infine il testo è costellato da testine, solitamente di profilo, spesso barbutate e con copricapi di varia foggia, che servono verosimilmente per evidenziare alcune parti del testo, con funzione analoga a quella delle *manicule*.

In realtà per capire appieno la natura di questi disegni non credo occorra rifarsi alla contemporanea miniatura lucchese⁴² né alla prassi comunale, sopra evocata, di far ornare gli Statuti, quanto piuttosto a quei disegni tracciati a penna che i notai apponevano in testi di carattere documentario, con intento ora illustrativo ora meramente decorativo⁴³. Si tratta di una tipologia di illustrazione libraria che esula del tutto dai canali tradizionali di produzione, la bottega del pittore/miniaturista, e che poco o nulla ha a che fare con una competenza (e dunque una preparazione) artistica in senso stretto e che per questo solo occasionalmente è fatta oggetto di studio da parte degli esperti del settore⁴⁴. Nel caso dello ms. 386 della Biblioteca Statale di Lucca quanto detto appare quanto mai vero: *Iohannes Cynacchi* non era certamente un artista professionista quanto piuttosto un «improvvisatore», per di più di scarso talento, che si è abbandonato al proprio capriccio e al proprio gusto un po' «pulp». Resta tuttavia da comprendere perché un dilettante quale il *Cynacchi* abbia voluto dare tanta pubblicità alla propria opera, inserendo in una sottoscrizione così impegnativa, anche dal punto di vista terminologico, parole provviste di ben precisi significati. Ma per fare questo occorrerebbe di fatto riuscire ad afferrare le motivazioni, morali o materiali, che hanno spinto ad apporre un *colophon* come quello da cui siamo partiti, *colophon*

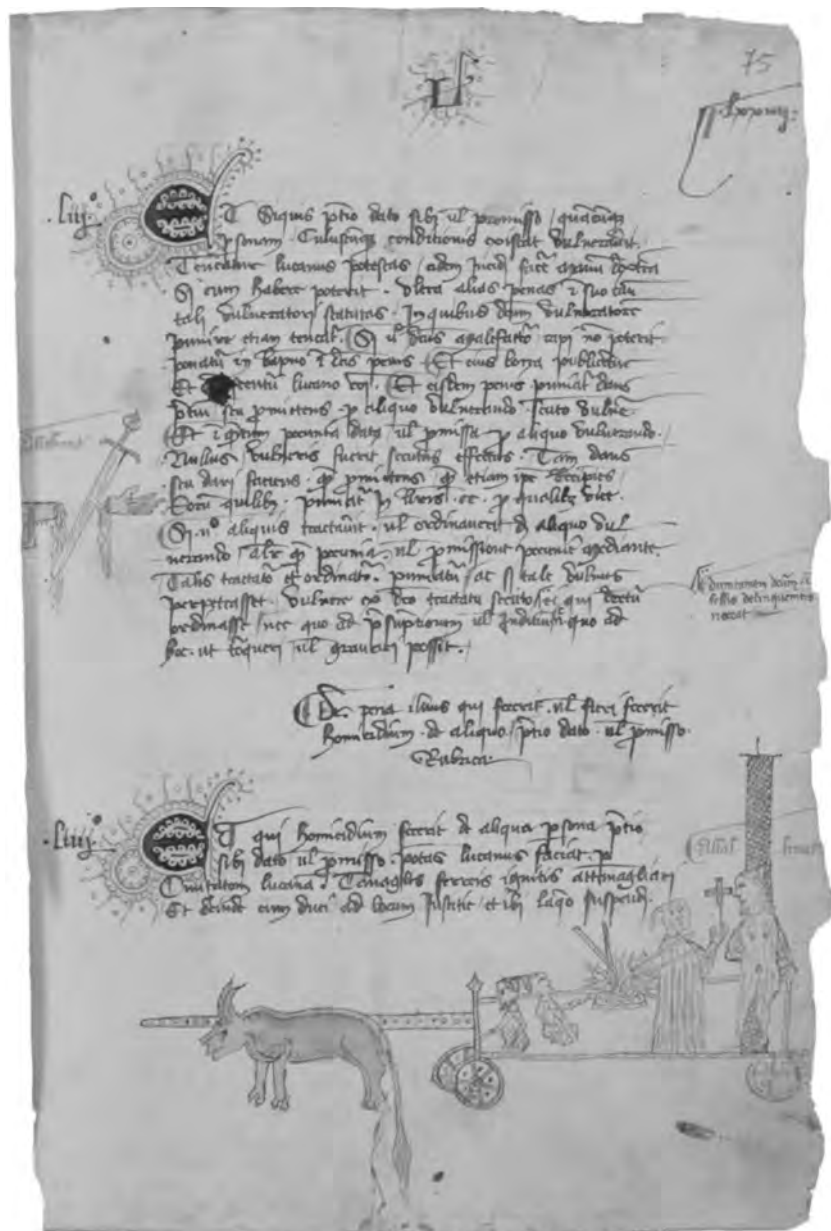
42. Un breve *excursus* viene tracciato da M. Bollati, *La miniatura al tempo di Paolo Guinigi*, in *Sumptuosa tabula picta. Pittori a Lucca tra gotico e rinascimento*. Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, 28 marzo-5 luglio 1998, a cura di M. T. Filieri, Livorno 1998, pp. 64-75.

43. Si veda, al riguardo, il contributo di F. Cerri, *Testimonianze grafiche nelle carte amministrative e nei codici medievali. Illustrazione e funzionalità*, in *La civiltà del libro in Orvieto. Materiali per lo studio della decorazione dei codici nei secoli XI-XV*. Catalogo della mostra. Orvieto, Chiostro di S. Giovanni, 27 marzo-30 aprile 1991, pp. 88-100. Solo per voler citare un esempio, ricordo il *Liber inquisitionum* del Comune di Perugia (Berlin, Staatsbibliothek, Lat. Fol. 497), nel quale il notaio ha voluto rappresentare, ai ff. 78r e 153v, alcuni impiccati: in questo caso però il livello qualitativo del disegno è ancora più elementare di quelli tracciati nel nostro Statuto (sul codice vd. *Liber inquisitionum del capitolo del popolo* (a. 1287), a cura di O. Marinelli Marcacci (Complemento ai voll. V-XII degli *Annali della Facoltà di lettere e filosofia di Perugia*), Perugia 1975, tavv. II e III).

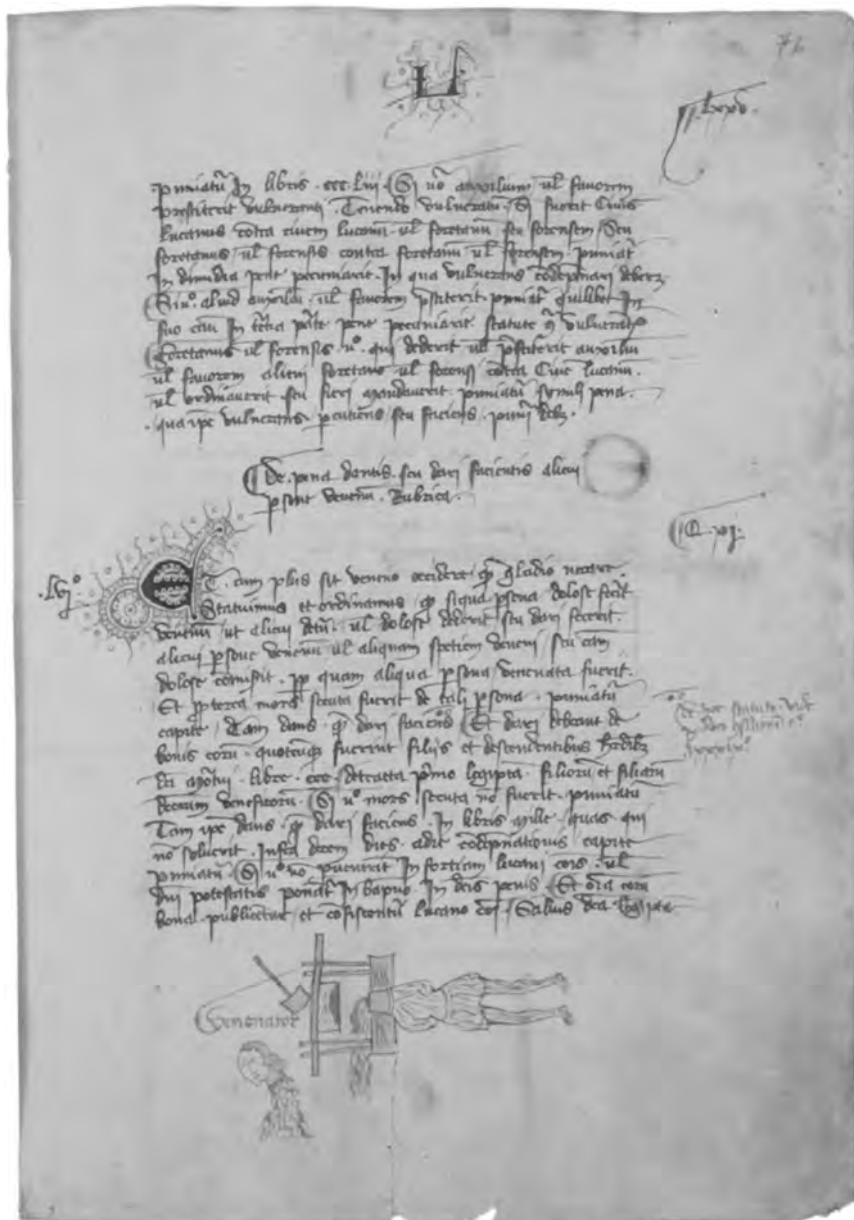
44. B. Degenhart - A. Schmitt, *Corpus der italienischen Zeichnungen*. I. *Süd- und Mittelitalien*, Berlin 1968; II. *Venedig. Addenda zu Süd- und Mittelitalien*, Berlin 1980, pur dedicando specificamente la loro opera al disegno, lasciano ben poco spazio a prodotti quale quello appena illustrato, né mi è stato in ogni caso possibile trovare, in questo repertorio, esempi in alcun modo paragonabili allo Statuto lucchese.

che ripropone ancora una volta il quesito, mai chiarito, sul perché i copisti sottoscrivessero i loro codici⁴⁵.

45. Si veda sulla questione A. Derolez, *Pourquoi les copistes signaient-ils leurs manuscrits?*, in *Scribi e colofoni: le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa*. Atti del Seminario di Erice (X Colloquio del Comité international de paléographie latine, 23-28 ottobre 1993), a cura di E. Con-dello e G. De Gregorio, Spoleto 1995, pp. 37-56 e, più di recente E. Ornato, , «Gazette du livre médiéval» 42 (2003), pp. 24-35.



Tav. 1: Lucca, Biblioteca Statale, ms. 386, f. 75r
 Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
 Divieto ulteriore di riproduzione con qualsiasi mezzo.



Tav. 2: Lucca, Biblioteca Statale, ms. 386, f. 76r
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Divieto ulteriore di riproduzione con qualsiasi mezzo.



Tav. 4: Lucca, Biblioteca Statale, ms. 386, f. 78r
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Divieto ulteriore di riproduzione con qualsiasi mezzo.



Tav. 6: Lucca, Biblioteca Statale, ms. 386, f. 192v
 Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
 Divieto ulteriore di riproduzione con qualsiasi mezzo.

